

DIRITTO DI ACCESSO CIVICO

Il diritto di accesso civico “**semplice**” (attribuito dall’art. 5 c. 1 D.lgs. 33/2013) rappresenta la possibilità per i cittadini di richiedere dati, documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni o dai concessionari di servizi pubblici che sono oggetto di pubblicazione obbligatoria.

Il diritto di accesso civico “**generalizzato**” (attribuito dall’art. 5 c. 2 D.lgs. 33/2013) rappresenta il diritto di ogni cittadino di accedere a dati, documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni o dai concessionari di servizi pubblici, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria.

Le strutture sanitarie accreditate ed a contratto con il Servizio Sanitario sono soggette al diritto di accesso civico in relazione ai soli dati, documenti e informazioni relativi allo svolgimento dell’attività di pubblica utilità, fatte salve le disposizioni in materia di privacy.

In caso di accesso generalizzato la richiesta è possibile nei limiti previsti dalla legge a tutela di altri interessi pubblici e/o privati, ex art. 5 bis del d.lgs. n. 33/2013, ovvero l’accesso è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati: la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia; la libertà e la segretezza della corrispondenza; gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali.

La richiesta deve consentire all’Istituto di individuare il dato, il documento o l’informazione che si intende acquisire. Nel caso di richiesta relativa a un numero manifestamente irragionevole di documenti, tale da imporre un carico di lavoro suscettibile di compromettere il buon funzionamento della struttura sanitaria, la stessa può respingerla per tutelare il buon andamento dell’attività amministrativa (Linee guida Agenzia nazionale anticorruzione-Anac su accesso civico generalizzato, paragrafo 4.2).

MODALITA' PER LA RICHIESTA

Di seguito si riportano i recapiti dell’Ufficio cui indirizzare la richiesta:

Uffici Amministrativi

Via Bellavista 3, Villa D’Adda (BG) - Tel 035/791057

e-mail: info@rsasangiuseppe.it

PEC : rsasangiuseppe@arubapec.it

Il potere sostitutivo, in caso di ritardo o mancata risposta, è affidato alla **Direzione Generale**:

e-mail: info@rsasangiuseppe.it PEC : rsasangiuseppe@arubapec.it

Il rilascio di dati o documenti in formato digitale o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’Istituto per la riproduzione su supporti materiali, nonché delle spese postali.

La Direzione Generale, unitamente al DPO dell’Istituto, valuterà la pertinenza della domanda in rapporto alle attività di pubblico interesse ed esprimerà l’accoglimento o il diniego in merito alla richiesta.

Villa d’Adda, 10/02/2026

Il legale Rappresentante
Suor Rosa Bosco
Rosa Bosco

